

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO, TURCI, AGOSTINI, BRUNALE, CENNAMO,
DE BENETTI, MANCA, MARIANI, MAGDA NEGRI,
SITRA, VANNONI**

Delega al Governo per la trasparenza e la responsabilità nell'attività dell'amministrazione finanziaria, nella gestione delle controversie tra amministrazione e contribuenti, nonché in materia di ordinamento tributario

Presentata l'8 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira essenzialmente a mettere ordine ed a restituire correttezza e trasparenza al rapporto fra cittadino ed amministrazione tributaria ed attribuire poteri e responsabilità a quest'ultima.

Già nella trascorsa XI legislatura il gruppo del PDS ha presentato proposte di legge aventi per oggetto:

la semplificazione degli adempimenti contabili dei contribuenti e degli uffici finanziari (AC 4204 — AS 1434, già ripresentate nella attuale XII legislatura con AC 669 e AS 396 dei gruppi Progressisti-Federativo);

norme per la Carta dei diritti del contribuente (AC 1125 — AS 322).

Nella XI legislatura, in sede di esame e discussione del disegno di legge di iniziativa governativa avente per oggetto « Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali » (AC 2046), il gruppo del PDS contrappose come emendamenti migliorativi al testo del Governo l'articolato delle suddette proposte di legge, integrato da apposite nuove proposte emendative che prevedevano specifiche « norme sulla trasparenza e responsabilità della amministrazione, nonché nella normazione e sull'ordinamento tributario ». Gli emendamenti proposti erano volti:

a prevedere la delega al Governo per la definizione preventiva delle controversie

in sede amministrativa, individuando i casi in cui tali poteri sono azionabili, l'oggetto della definizione, le procedure, i criteri, eccetera, prevedendo l'elaborazione di idonei studi di settore, ed il confronto diretto degli uffici della amministrazione con i singoli contribuenti sottoposti ad accertamento;

a potenziare l'autonomia, la responsabilità e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria (anche con la revisione degli incentivi, privilegiando le attività ispettive, istruttorie e di valutazione) e nel contempo a tutelare i contribuenti che denunciano comportamenti scorretti, anche di prevaricazione e di corruzione, posti in essere dall'amministrazione finanziaria stessa, intendendo in tal modo dare concretezza ai dichiarati diritti dei contribuenti (come è oggi riportato con l'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della presente proposta di legge). Questione questa di assoluta attualità, in relazione alle recenti vicende di « Tangentopoli » che sembra investano alcuni settori della Guardia di finanza e della stessa amministrazione finanziaria;

a prevedere i casi e le condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento degli obblighi tributari, a professionisti, ai CAAF, od al datore di lavoro, come è oggi riproposto con l'articolo 1, comma 1, lettera h), della presente proposta di legge;

a prevedere l'emanazione, entro il 31 dicembre 1997, del codice tributario, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i pareri sulla riforma tributaria (come è oggi riproposto dagli articoli 5 e 6 della presente proposta di legge);

a prevedere l'introduzione delle opportune deroghe al principio generale, secondo cui le modificazioni all'ordinamento tributario non possono essere introdotte che attraverso lo strumento della legge tributaria annuale (come è riproposto oggi con l'articolo 8 della presente proposta di legge);

a prevedere che con strumenti legislativi diversi da quelli della legge tributaria annuale, possano essere introdotte solo modificazioni consistenti in disposizioni applicabili a presupposti derivanti da fattispecie non tributarie di nuova definizione normativa, in disposizioni recanti esclusivamente variazioni quantitative di aliquote, di vigenza immediata, in disposizioni necessarie per recepire direttive comunitarie; a consentire l'opportuno coordinamento delle disposizioni di carattere tributario, per il loro corretto inserimento nel codice tributario (come è riproposto oggi agli articoli 9 e 10 della presente proposta di legge);

a prevedere il riordino dell'ordinamento tributario mediante l'emanazione dei testi unici entro il 31 dicembre 1996, in materia di:

- a) imposta sul valore aggiunto;
- b) imposta sugli spettacoli;
- c) imposta sulle concessioni governative;
- d) accertamento tributario;
- e) agevolazioni tributarie;
- f) riscossione dei tributi;
- g) contenzioso tributario;
- h) sanzioni amministrative e penali in materia tributaria;
- i) tributi locali;
- l) imposte di fabbricazione e di consumo (come stabilito all'articolo 11 della presente proposta di legge).

Con l'articolo 1 sono dettate le disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, da emanare entro il 31 dicembre 1995 con appositi decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste adeguate garanzie (rispetto alla ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria), per quei contribuenti che denunciano fatti costituenti reati commessi nei loro confronti dall'amministrazione finanziaria e dalla

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Guardia di finanza; saranno introdotte cautele amministrative dirette a reprimere le frodi e le collusioni tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico, ferma restando la qualifica ed il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità, senza necessariamente attenersi alle risultanze del giudizio penale;

b) ai fini di aumentare il grado di autonomia e di responsabilizzazione degli uffici delle entrate, saranno revisionati i criteri di applicabilità, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno erariale (di cui al titolo II, capo VII, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). Sarà, in particolare, prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) la revisione degli incentivi al personale della amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento privilegerà le attività ispettive, istruttorie e di valutazione degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della Guardia di finanza e degli uffici civili dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti ed i rallentamenti della attività amministrativa. Attribuzione alla Guardia di finanza di controlli riguardanti questioni di fatto, riguardanti, tra l'altro, le investigazioni patrimoniali, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla Guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini i contribuenti che non abbiano impugnato atti della amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o pagamento, e l'imposta sia stata, al momento della constatazione dell'infrazione, comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per omessa od insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nelle ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta.

Si segnalano di particolare rilevanza le disposizioni degli articoli 2 e 3, per quanto concerne l'importanza e la delicatezza che riveste la proposta, ivi contenuta, per la delega al Governo ad emanare decreti legislativi in materia di definizione preventiva delle controversie in sede amministrativa. Con tali articoli infatti sono stati ben individuati i casi in cui tali poteri sono azionabili ed i seguenti criteri direttivi:

1) la definizione, in sede amministrativa, del rapporto controverso sarà applicabile anche alle valutazioni del valore venale dei beni, nonché delle determinazioni induttive o sintetiche effettuate nell'ambito delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto; alle controversie riguardanti l'imputazione al periodo d'imposta dei componenti positivi e negativi di reddito, per evitare doppie imposizioni e definitivi disconoscimenti di deduzioni;

2) la competenza per la definizione sarà attribuita ad un apposito servizio del contenzioso istituito presso le direzioni regionali delle entrate;

3) per le varie tipologie di controversie saranno individuati i punti che dovranno essere acclarati dall'amministrazione finanziaria prima di addivenire alla definizione;

4) la procedura sarà tale da rendere pubbliche le definizioni effettuate, al fine di garantire l'omogeneità e la trasparenza;

5) la definizione amministrativa sarà coordinata con la disciplina del processo tributario e la definizione dei redditi sarà prevista tramite la utilizzazione degli studi di settore;

6) la regolamentazione della definizione preventiva deve avvenire in contraddittorio col contribuente; dovrà avvenire sulla base di una motivata proposta di rettifica, da sottoporre al contribuente, il quale presenterà, in relazione ad essa, deduzioni scritte o verbalizzate a cura dell'ufficio;

7) l'atto di definizione sarà redatto con l'intervento di un funzionario appartenente ad un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, con funzionari distaccati presso i singoli uffici. I suddetti funzionari non dipendono dai direttori degli uffici periferici (provinciali), ma dalle direzioni regionali delle entrate. Ciò a garanzia della trasparenza, autonomia e responsabilità massima possibile, nella definizione dell'atto, da parte della amministrazione finanziaria (contraddittorio nella definizione dell'atto tra i funzionari);

8) sarà garantita, nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'informazione sui criteri utilizzati per addivenire alla definizione, al fine di assicurare l'omogeneità e

la trasparenza delle valutazioni effettuate. Sarà prevista la riduzione delle sanzioni fino al 40 per cento di quelle applicabili in base alla proposta di accertamento.

Con l'articolo 4 sono definite le caratteristiche degli studi di settore, da utilizzare per la definizione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo caratterizzate da un elevato rischio di occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, visto il giro di affari e la tipologia della clientela. Gli studi di settore saranno utilizzati come ausilio dell'attività di controllo. Resterà ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni, i motivi che giustificano la realizzazione di un giro di affari inferiore.

Gli studi di settore saranno redatti, per ogni singola attività, a carattere nazionale; saranno diversificati su base regionale, sentite le associazioni locali di categoria; saranno revisionati periodicamente.

È prevista la estensione degli studi di settore anche alle imprese ed ai professionisti caratterizzati da elevato rischio di occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, visto il giro di affari e la tipologia della clientela, indipendentemente dalla forma giuridica (anche alle società) e dal regime contabile adottato dal contribuente (semplificato ed ordinario).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME SULLA TRASPARENZA
E RESPONSABILIZZAZIONE DELLA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. I.

(Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi sulla trasparenza dei rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria al fine di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, per i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nei loro confronti dal personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, sempre che la denuncia del contribuente si appalesi fondata. Introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e le collusioni tra il personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza ed i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico, ferme restando la qualifica ed il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità, senza necessariamente attenersi alle risultanze del giudizio penale;

b) revisione, al fine di aumentare l'autonomia e la responsabilizzazione degli uffici delle entrate, dei criteri di applicabilità, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno

erariale di cui al titolo II, capo VII, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni, in relazione all'attività di applicazione dei tributi; sarà in particolare, prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa, dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento, privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni, agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della Guardia di finanza e degli uffici civili dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti ed i rallentamenti dell'attività amministrativa. Attribuzione, in tale contesto, alla Guardia di finanza dei controlli riguardanti questioni di fatto concernenti, tra l'altro, le investigazioni patrimoniali, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla Guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini i contribuenti che non abbiano impugnato atti dell'amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o di pagamento, e l'imposta sia stata, al momento della constatazione dell'infrazione, comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per l'omessa od insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta medesima;

h) previsione dei casi e delle condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento di obblighi tributari, ad avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri professionisti, consulenti del lavoro, centri autorizzati di assistenza fiscale od al proprio datore di lavoro.

2. Ai sensi della procedura prevista all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo trasmette, entro il 30 giugno 1995, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La citata Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi ed ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, il testo alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione.

ART. 2.

(Definizione preventiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi al fine di prevedere che le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) possano essere definite in via amministrativa, in contraddittorio con il contribuente, prima dell'emissione

dell'atto di rettifica o di accertamento, per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente. La definizione preventiva sarà applicabile con riguardo:

a) alle valutazioni del valore venale dei beni o dei servizi;

b) alle questioni di valutazioni estimative in riferimento ai prezzi di mercato, e di determinazione delle pene pecuniarie;

c) alle questioni riguardanti l'imputazione al periodo di imposta dei componenti positivi e negativi di reddito, od al momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ad altre tipologie di accertamenti o rettifiche, individuate con decreto del Ministro delle finanze.

2. La definizione preventiva dovrà essere effettuata, nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, anche con riferimento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, elaborati con i criteri di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, si dovrà prevedere l'applicazione, in sostituzione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e delle sanzioni di cui agli articoli da 41 a 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la pena pecuniaria dal 5 al 40 per cento della relativa imposta.

ART. 3.

(Modalità della definizione preventiva).

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 2 dovranno altresì ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la definizione preventiva avverrà sulla base di una motivata proposta del-

l'ufficio competente, inviata o comunicata al contribuente almeno sei mesi prima della scadenza del termine per l'accertamento o la rettifica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta il contribuente potrà accettarla o chiederne una modifica, presentando deduzioni scritte o verbalizzate a cura dell'ufficio. Per le varie materie su cui è ammessa la definizione preventiva saranno individuate, con decreto del Ministro delle finanze, le questioni che dovranno essere acclarate dall'ufficio prima di addivenire alla definizione medesima;

b) l'atto di definizione sarà redatto con l'intervento di un funzionario appartenente ad un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, distaccato presso i singoli uffici, che lo sottoscriverà contestualmente al contribuente o ad un suo rappresentante;

c) l'ufficio dovrà indicare, nell'atto di definizione, i criteri in attuazione dei quali è addivenuto alla definizione stessa. Dovrà essere garantito, nei modi e nelle forme stabilite con il decreto ministeriale di cui alla lettera a) e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei singoli contribuenti, l'accesso alla documentazione suddetta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che svolgono attività di consulenza ed assistenza fiscale, al fine di assicurare l'omogeneità e la trasparenza delle valutazioni effettuate;

d) se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui alla lettera a), deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente può chiedere al giudice tributario la risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, e per violazione delle norme che regolano il procedimento;

e) con decorrenza dal 1° gennaio 1996 la proposta di cui alla lettera a) dovrà essere notificata al contribuente, a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica;

f) per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del termine di cui alla lettera e), ove le procedure di cui al presente articolo siano state esperite prima dell'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie potrà presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa. Il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invierà tali deduzioni all'ufficio finanziario, il quale dovrà convocare il contribuente per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

g) l'ufficio finanziario dovrà comunicare alla commissione tributaria, entro quattro mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura per l'estinzione del giudizio ovvero per la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla lettera d);

h) sulla maggiore imposta derivante dalla definizione preventiva le sanzioni amministrative dovranno essere ridotte fino al 40 per cento, e ciò non costituirà prova ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

i) le procedure per il versamento delle imposte risultanti dalla definizione saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, il quale potrà subordinare, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'efficacia della definizione preventiva al pagamento delle relative imposte od alla presentazione di idonea garanzia.

2. Ai sensi della procedura prevista all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo trasmette entro il 30 giugno 1995, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1,

comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La citata Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi ed ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, il testo alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione.

ART. 4.

*(Criteri direttivi
in materia di studi di settore).*

1. Gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati dal Ministero delle finanze sentite le associazioni professionali e di categoria, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) elaborazione graduale degli studi di settore per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) elaborazione degli studi come ausilio all'attività di controllo ed indicazione delle caratteristiche della singola attività economica utilizzabili per una plausibile determinazione presuntiva di ricavi, compensi e corrispettivi. Resta ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni, i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore;

c) elaborazione degli studi di settore, considerando gli indizi più significativi dello specifico settore di attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, l'ordine di grandezza dei prezzi praticati ai clienti, la produttività dei beni strumentali impiegati anche sotto

il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali ed al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

d) utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi;

e) redazione, per ogni studio di settore, di un modello unico a carattere nazionale, che dovrà essere diversificato su base regionale, sentite le associazioni locali di categoria;

f) revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle caratteristiche economico-tecniche del settore di attività;

g) utilizzabilità dello studio di settore a partire dall'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o dall'anno successivo qualora la pubblicazione non avvenga entro il mese di aprile.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SULLA NORMAZIONE TRIBUTARIA

ART. 5.

(Delega per l'adozione del codice dell'ordinamento tributario).

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante l'approvazione del codice dell'ordinamento tributario, con i termini e secondo i principi, i criteri, le direttive e le procedure indicati nel presente capo.

ART. 6.

(Struttura e contenuti del codice dell'ordinamento tributario).

1. Il codice di cui all'articolo 5 comprende tutte le disposizioni legislative in materia tributaria. Esso si compone di:

a) una parte generale contenente le norme comuni ai vari tributi, alle procedure e modalità della loro applicazione, ed, in generale, al rapporto tributario;

b) una parte speciale contenente le norme relative alla specifica struttura e disciplina dei singoli tributi.

2. Il codice di cui all'articolo 5 raccoglie, unifica ed ordina i testi unici e le altre disposizioni legislative in materia tributaria vigenti alla data di adozione dello stesso.

3. In allegato al codice di cui all'articolo 5 sono raccolte ed ordinate le disposizioni tributarie di fonte secondaria.

ART. 7.

(Procedimento per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di approvazione del codice di cui all'articolo 5 è adottato successivamente ai testi unici indicati all'articolo 11, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997.

2. Ai sensi della procedura prevista all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo trasmette, entro il 30 giugno 1997, gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La citata Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi ed ai criteri direttivi

della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, il testo alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione.

ART. 8.

(Legge tributaria annuale).

1. Eventuali modificazioni al codice dell'ordinamento tributario di cui all'articolo 5, valide per l'anno in corso e per quello successivo, possono essere introdotte solo mediante la legge tributaria annuale.

2. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, un disegno di legge per il fine di cui al comma 1 del presente articolo. Il disegno di legge è esaminato dalle Camere secondo le procedure previste dai rispettivi regolamenti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'approvazione del codice di cui all'articolo 5, le modificazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono introdotte direttamente nel codice stesso.

ART. 9.

(Ulteriori modificazioni al codice dell'ordinamento tributario).

1. Con strumenti legislativi diversi da quelli di cui all'articolo 8 possono essere introdotte ulteriori modificazioni al codice dell'ordinamento tributario, consistenti in:

a) disposizioni recanti la disciplina tributaria applicabile a presupposti derivanti da fattispecie non tributarie di nuova definizione normativa;

b) disposizioni recanti esclusivamente variazioni quantitative di aliquote, di vi-

genza immediata, in deroga a quanto previsto all'articolo 8, comma 1, o modificazioni di termini relativi ad adempimenti di carattere tributario;

c) disposizioni necessarie per recepire direttive comunitarie o per provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria nei termini dalla stessa fissati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'approvazione del codice di cui all'articolo 5, le modificazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono introdotte direttamente nel codice stesso.

ART. 10.

(Delega al coordinamento delle disposizioni di carattere tributario).

1. Al fine di consentire il corretto inserimento nel decreto legislativo recante l'approvazione del codice di cui all'articolo 5, delle disposizioni di carattere tributario entrate in vigore nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna di esse, le relative norme di coordinamento.

2. La data di entrata in vigore delle disposizioni di carattere tributario recate dalle leggi di cui al presente capo può essere differita per consentirne il corretto inserimento nel decreto legislativo recante l'approvazione del codice di cui all'articolo 5, mediante apposita delega al Governo della Repubblica a predisporre il necessario coordinamento.

ART. 11.

(Adozione di testi unici).

1. In attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante l'approvazione del codice dell'ordinamento tributario di cui all'articolo 5, il riordino dell'ordina-

mento tributario è effettuato mediante i testi unici di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 1996, i testi unici di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, relativi alle disposizioni legislative concernenti:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) l'imposta sugli spettacoli;
- c) l'imposta sulle concessioni governative;
- d) l'accertamento tributario;
- e) le agevolazioni tributarie;
- f) la riscossione dei tributi;
- g) il contenzioso tributario;
- h) le sanzioni amministrative e penali in materia tributaria;
- i) i tributi locali.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 del presente articolo il Governo è delegato ad emanare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo.